

Amianto: nuovi passi verso il completamento della disciplina

Chiara Scardaci

Nei primi mesi dell'anno in corso, Il Ministero dell'Ambiente e del Territorio, Il Ministero dell'Economia e Finanza, il Ministero delle Attività Produttive ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, hanno mosso un altro passo verso il completamento del quadro legislativo relativo alla disciplina dell'amianto.

I Ministeri menzionati hanno, infatti, adottato il decreto interministeriale atteso da molto tempo dagli operatori del settore, riguardante le *"modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto"*

Contestualmente, anche il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, (in breve Comitato Nazionale), ha adottato due deliberazioni e due circolari – Deliberazioni del 30.03.2004, Prot. n. 01/CN/ALBO, Prot n. 02/CN/ALBO, Circolare 01.06.2004 n, 3413/Albo/Pres., Circolare 21.04.2004 Prot. n. 2700/Albo/Pres - relative all'iscrizione nella categoria 10 *"bonifica dei beni contenenti amianto"*.

Nell'ambito della legislazione italiana, si possono distinguere alcune principali tematiche relative al problema amianto, che si elencano di seguito:

- 1) La tutela dei lavoratori.**
- 2) La bonifica dall'amianto**
- 3) Lo smaltimento del rifiuto pericoloso amianto.**
- 4) Il censimento dei siti**

Gli interventi normativi adottati nel corso del 2004, completano la disciplina dell'amianto, rendendo finalmente operativa l'iscrizione all'Albo Nazionale per la categoria 10 ed inserendosi nell'ultima area tematica, evidenziata al successivo punto 5:

- 5) L'Albo nazionale Imprese Esercenti servizi di smaltimento rifiuti e l'iscrizione alla categoria 10, bonifica dei beni contenenti amianto

- **Articolo 30 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22**, istituzione dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
- **D.M. 28 aprile 1998 n. 406**, Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
- **Deliberazione 16 Luglio 1999 Prot. n. 003/CN/Albo**, Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici. Integrazione della tabella di cui all'allegato B alla deliberazione prot. n. 003 del 17 dicembre 1998
- **Deliberazione 01 febbraio 2000 n.2**, Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria n. 10 – bonifica dei beni contenenti amianto (abrogata)
- **Deliberazione 14 marzo 2001**, Modificazioni alla deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, recante "Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 – bonifica dei beni contenenti amianto" (abrogata)
- **D.M. 5 Febbraio 2004**, Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto
- **Deliberazione 30 marzo 2004 n. 01/CN/Albo**, Criteri e Requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 – Bonifica dei Beni contenenti amianto
- **Deliberazione 30 marzo 2004 n. 02/CN/Albo**, Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto.
- **Circolare del 21 Aprile 2004 Prot. n. 2700/Albo/Pres.**, Applicazione del D.M. 5 febbraio 2004 relativo alle modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto
- **Circolare del 01 giugno 2004 n. 3413/Albo/Pres.**, Iscrizione alla categoria 10

Come può evincersi dall'elencazione riportata, il Comitato Nazionale ha adottato la prima delibera di regolamentazione del sistema delle iscrizioni per la gestione dell'amianto già nel 1999, dettando i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici.

Da allora si sono susseguiti diversi provvedimenti disciplinanti i requisiti di iscrizione all'Albo e la professionalità dei responsabili tecnici.

Tuttavia, soltanto con il provvedimento ministeriale adottato nel febbraio di quest'anno le imprese hanno potuto effettivamente iscriversi alla categoria 10 e dare tangibilmente seguito alle prescrizioni del Comitato Nazionale.

In particolare, il D.M. 5 Febbraio 2004 ha disciplinato le modalità e gli importi delle garanzie fideiussorie che devono essere prestate a favore dello Stato, dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. n. 22/97 del D.M. n. 471/99 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni), nonché dell'art. 14 del D.M. 406/98 i quali dispongono la necessità di una adeguata copertura finanziaria relativa ai rischi connessi all'attività predetta.

Pertanto, l'iscrizione all'Albo Nazionale è oggi definitivamente subordinata alla prestazione di una idonea garanzia richiesta in una misura dipendente dal valore dell'attività potenzialmente svolta.

A seguire, nell'aprile di quest'anno, il Comitato Nazionale ha adottato una ulteriore circolare la n. 2700/Albo/Pres. che ha stabilito che al D.M. del 5 febbraio 2004 non è applicabile la *vacatio legis* e che, pertanto, il decreto è entrato in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione ovvero dal 14.04.2004.

Nel mese di Marzo, successivamente all'adozione del decreto predetto il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti ha provveduto ad adottare una nuova deliberazione relativa ai criteri e ai requisiti per la iscrizione alla categoria n. 10, con la quale è stata, peraltro, abrogata la precedente deliberazione, la n. 2 del 01/02/2000.

La deliberazione n. 001 del 30/03/2004, si presenta molto più completa della precedente e sicuramente recettiva di alcune necessità che nelle more dei lavori normativi, sono affiorate grazie all'opera della giurisprudenza amministrativa chiamata spesso a giudicare sulle diverse situazioni che inverosimilmente si sono verificate dal decreto Ronchi in poi.

I contributi del Comitato Nazionale hanno da un lato ridisegnato, sostituendo i vecchi provvedimenti, i requisiti dell'impresa che si accinge a svolgere l'attività di bonifica da amianto; mentre per quanto riguarda il responsabile tecnico hanno completato, la disciplina vigente, richiamando le deliberazioni in precedenza adottate.

Si segnala, inoltre, l'ultimo intervento legislativo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, ovvero il D.M. n. 248 del 29 luglio 2004, "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e dei beni contenenti amianto".

Il regolamento, adotta ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della Legge n. 257/92 ("Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"), i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche.